



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 103 – 14 APRILE 2022

Riunione del 06 aprile 2022

44.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA TESSERATA:

Sig. Alessandra ROSSI

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 37/2021-22 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

- ROSSI Alessandra: *“la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74, 75 e 108 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per non aver, benché regolarmente tesserata con il sodalizio A.S.D. Pallavolo Carrarese per la stagione sportiva 2021/22, aderito alla richiesta del sodalizio di appartenenza formalizzata con lettera raccomandata del 29.09.2021 di provvedere allo svolgimento della visita medica fissata alla data del 18.10.2021 al fine del rilascio della certificazione medica attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica quale condizione necessaria per la regolarità del tesseramento per la stagione sportiva 2021/22, come da atto della conclusione delle indagini del 23 novembre 2021 ritualmente notificato”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per l'udienza in videoconferenza del 06 Aprile 2022 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per l'incolpata. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita in udienza la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relativa proposta di sanzione disciplinare nei confronti dell'incolpata e contestazione a carico dell'atleta dell'aggravante della recidiva ex art. 108 Reg. Giur.;

OSSERVA

Il procedimento in esame trae origine dall'esposto del 02.11.2021 a firma del Presidente della Società ASD Pallavolo Carrarese, nel quale veniva denunciata la condotta antiregolamentare tenuta dall'atleta Alessandra Rossi la quale, benché regolarmente invitata a sottoporsi a visita medico sportiva per l'inizio dell'attività agonistica relativa all'anno 2021/2022, come da documentazione allegata all'esposto, non aveva provveduto alla trasmissione del certificato medico sportivo richiesto per il perfezionamento della procedura di tesseramento.

La Procura Federale, acquisiva i predetti documenti e riteneva sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza a carico dell'odierna incolpata che non faceva pervenire alcuna deduzione difensiva.

La Procura medesima ritenendo esaurita la fase istruttoria, deferiva l'incolpata innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame ritiene che la condotta contestata all'atleta sia meritevole di sanzione disciplinare alla stregua delle seguenti motivazioni.

Appare compiutamente provato, infatti, sulla base della documentazione in atti, che l'atleta Alessandra Rossi, benché regolarmente invitata per l'inizio dell'attività agonistica relativamente all'anno 2021/2022 a sottoporsi a visita medico sportiva, non ha inviato il certificato medico sportivo richiesto dal sodalizio di appartenenza ASD Pallavolo Carrarese impedendo, in tal modo, che potesse perfezionarsi il suo tesseramento.

Questo Tribunale, in merito, ha più volte affermato il principio in base al quale gli atleti ed i tesserati in genere sono comunque tenuti a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal tesseramento, dovendosi ribadire il preciso onere a carico degli stessi di rispondere, in



ogni caso, alle convocazioni del sodalizio e di inoltrare allo stesso copia della certificazione medica di idoneità medico sportiva.

Lo *status* di tesserato e vincolato, infatti, impone l'assolvimento degli oneri ad esso connessi, tra i quali sicuramente rientra l'obbligo di rispondere alla convocazione per l'attività agonistica nonché quello di sottoporsi a visita per l'ottenimento del certificato di idoneità.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dall'incolpata appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo ritenuta sussistente l'aggravante della recidiva ex art. 108 Reg. Giur.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico dell'atleta Alessandra Rossi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 13 aprile 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 aprile 2022